REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Daniela **ACANFORA** Presidente

Ida **CONTINO** Consigliere

Roberto **RIZZI** Consigliere

Nicola **RUGGIERO** Consigliere-relatore

Maria Cristina **RAZZANO** Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

-nel giudizio sull'appello iscritto al **n. 61310** del Registro di Segreteria, promosso dal sig.:

-OMISSIS (C.F.: OMISSIS), nato a OMISSIS il OMISSIS, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Giovanni Di Giandomenico (PEC: avvgiovannidigiandomenico@cnfpec.it) ed Ernesto Sallese (PEC: avv.ernestosallese@pec.it), per procura resa nel primo grado ed esplicitamente estesa ad ogni fase e grado del presente giudizio-

appellante;

contro

1) Procura Regionale presso la Corte dei conti – Sezione

giurisdizionale per la Regione Molise - appellata;

2) Procura Generale presso la Corte dei conti - appellata;

per l'annullamento e/o la riforma

-della sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Molise, n. 55/2023, depositata il 10 ottobre 2023 e notificata il 25 ottobre 2023;

VISTI l'atto d'appello e tutti i documenti di causa;

UDITI, nella pubblica udienza del 14 gennaio 2025, celebrata con l'assistenza del Segretario, dott. Riccardo Giuseppe Carlucci: il Magistrato relatore, Cons. Nicola Ruggiero, l'Avv. Nazareno Pergolizzi, su delega dell'Avv. Ernesto Sallese, per l'appellante ed il rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del Vice Procuratore generale, Cons. Alfio Vecchio;

Ritenuto in

FATTO

1. Con gravata sentenza, la Sezione giurisdizionale per la Regione Molise, dopo aver rigettato le eccezioni preliminari proposte dal convenuto **OMISSIS**, odierno appellante (inammissibilità della citazione per ritenuto difetto di istruttoria e violazione degli artt. 51 e 54 c.g.c., inammissibilità per mancato rispetto del termine di cui all'art. 7 legge n. 97/2001, nonché prescrizione dell'azione erariale), in parziale accoglimento della domanda attorea, ha condannato il predetto **OMISSIS,** nella qualità, già rivestita all'epoca dei fatti, di OMISSIS, al pagamento, in favore del citato Ente, della somma complessiva di **euro 20.000,00**, oltre accessori

di legge, a titolo di danno all'immagine.

Tutto ciò in relazione ad una vicenda, di rilievo anche penale, di illecita dissipazione di denaro pubblico.

1.a) Nello specifico, secondo quanto riportato in sentenza (ed emergente dagli atti di causa, ad iniziare dall'atto di citazione introduttivo del giudizio di I grado), in data 31 gennaio 2014, la Procura regionale veniva a conoscenza, attraverso alcuni articoli di stampa, della vicenda penale riguardante il sig. OMISSIS.

In data 14 novembre 2014, la medesima Procura riceveva, altresì, una nota con la quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale penale di Campobasso trasmetteva la richiesta di archiviazione relativa al procedimento penale n. 4114/2014 R.G., coinvolgente il sig. OMISSIS nella qualità di componente e Presidente del Gruppo consiliare "Forza Italia".

Aperto un fascicolo istruttorio in ordine a tali fatti, il P.M. contabile chiedeva al Requirente penale, con nota del 9 aprile 2015, notizie sul procedimento a carico del OMISSIS, ricevendo, in data 21 aprile 2015, la richiesta di rinvio a giudizio per i delitti di peculato ed abuso d'ufficio (capi A e B dell'imputazione), avanzata nel procedimento penale n. 2553/2012, per fatti della stessa natura, inerenti al suo ruolo istituzionale di OMISSIS.

In particolare, l'accusa di peculato si sostanziava nel fatto che il sig. OMISSIS "*…in qualità di OMISSIS nel periodo dal giugno 2009 al dicembre 2011, avendo per ragioni del suo Ufficio la disponibilità di denaro relativo a conti correnti istituzionali, da utilizzare per fini e*

impieghi istituzionali, si appropriava di ingenti somme di denaro e comunque distraeva le predette dalla destinazione, mediante due differenti tipologie di "operazioni in uscita" […] *sostanzialmente impiegando le somme stesse, quantificabili in complessivi circa 75.000 euro, ad uso direttamente e indirettamente personale e comunque utilizzando le medesime per finalità diverse ed estranee a quelle derivanti dal sistema costituzionale e normativo complessivo, connaturate e legate alla natura pubblica delle medesime…*" (così il capo d'imputazione riportato alle pag. 2 e 3 della sentenza gravata).

Egli, dunque, nel periodo dal novembre 2009 al dicembre 2011 (in cui ricopriva l'incarico di OMISSIS), avrebbe posto in essere condotte sottrattive o comunque distrattive di somme di denaro, destinandole a finalità personali o comunque estranee a quelle istituzionali.

Il procedimento penale di cui alla menzionata richiesta di rinvio a giudizio sfociava nei seguenti provvedimenti:

a) sentenza n. OMISSIS del OMISSIS, con la quale il Tribunale penale di Campobasso:

-condannava il sig. OMISSIS alla pena di anni 3 di reclusione per il delitto di peculato per alcune voci di spesa e tipologie di beni (per circa 55.000,00 euro), assolvendolo, per insussistenza del fatto, dallo stesso reato, in relazione ad altre voci e tipologie (per l'importo di euro 17.425,00 circa);

-dichiarava l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, nonché

disponeva la confisca di beni di valore corrispondente a quello delle voci di spesa oggetto di condanna;

-dichiarava la prescrizione del delitto di abuso d'ufficio;

b) sentenza n. OMISSIS del OMISSIS, passata in giudicato il 14 giugno 2022, con la quale la Corte d'appello di Campobasso confermava la decisione di I grado, disponendo, però, la revoca della confisca.

Nella vicenda testé delineata, la Procura erariale ravvisava anche una ipotesi di responsabilità amministrativa, a titolo di dolo.

Nello specifico, dopo aver riconosciuto la prescrizione del diritto risarcitorio inerente alle somme oggetto del peculato (danno patrimoniale) e richiamato l'art. 651 c.p.p. sull'efficacia extra penale della sentenza irrevocabile di condanna, l'Organo requirente, nell'atto di citazione, contestava al sig. OMISSIS il danno all'immagine dell'Amministrazione regionale, per le condotte da lui tenute in relazione agli episodi di distrazione ed uso personale di risorse pubbliche.

Il medesimo danno veniva quantificato, in via equitativa, nell'importo complessivo di **euro 40.000,00**, tenuto conto, in particolare, del rilievo mediatico dato alla vicenda dalla stampa, della posizione di assoluta rilevanza del convenuto all'interno dell'Ente danneggiato e della reiterazione nel tempo della condotta illecita.

Il convenuto si costituiva nel giudizio di I grado, formulando diverse eccezioni e dispiegando articolate argomentazioni difensive.

Nel corso del medesimo giudizio, la Procura regionale chiedeva il sequestro di somme e crediti intestati al sig. OMISSIS, fino alla concorrenza di euro 40.000,00, a tutela del credito risarcitorio oggetto di giudizio, conseguendo la misura invocata con decreto n. 2/2023, oggetto di conferma con ordinanza n. 4/2023.

La Sezione territoriale, da ultimo, adottava la sentenza qui gravata, con la quale, respinte le eccezioni preliminari, condannava il convenuto OMISSIS al pagamento, in favore della Regione Molise, dell'importo complessivo di **euro 20.000,00** (pari, dunque, alla metà di quello richiesto in citazione).

Tutto ciò "*….in considerazione della dimensione infra-regionale del clamore mediatico assunto dalla vicenda; con la precisazione che ciò non costituisce esercizio del potere riduttivo, ma solo una diversa valutazione equitativa del pregiudizio arrecato*" (così pag. 13 della sentenza gravata).

2. Avverso la richiamata sentenza n. 55/2023, ha proposto appello il sig. **OMISSIS**, con il patrocinio degli Avv.ti Giovanni Di Giandomenico ed Ernesto Sallese, con atto notificato il 24 dicembre 2023 e depositato il 23 gennaio 2024.

Con il predetto atto, l'appellante, dopo la ricostruzione delle vicende oggetto del giudizio di I grado, ha formulato i seguenti motivi d'impugnativa:

I) INAMMISSIBILITÀ PER IL DIFETTO DI ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 51 E 54 C.G.C. -

Con tale motivo, l'appellante ha censurato la decisione gravata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di inammissibilità della citazione per difetto d'istruttoria, nonché per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 51 e 54 c.g.c.

Nello specifico, il I giudice non si sarebbe avveduto che l'odierno appellante, lungi dal lamentare l'eccezione di nullità ex art. 87 c.g.c. in presenza di un irragionevole rapporto di continenza tra citazione ed invito a dedure, aveva censurato la rappresentata derivazione dell'azione erariale (per asserito danno all'immagine) da una istruttoria svolta per una *notitia damni* differente, circostanza, questa, che si sarebbe posta in violazione degli artt. 51 e 54 c.g.c.

Ed invero, dal combinato delle due disposizioni, deriverebbe un rapporto di stretta e necessaria interconnessione tra *notitia damni* e attività istruttoria, sì da delineare un sistema in cui ad ogni *notitia* (e quindi ad ogni fatto potenzialmente dannoso) dovrebbe corrispondere una (ed una sola) correlata istruttoria, in modo tale da non consentire che, all'opposto, atti o documenti istruttori vengano compiuti o semplicemente afferiscano a differenti fatti generatori della *notitia damni*.

Nel caso di specie, per contro, il Requirente contabile, dopo aver aperto un fascicolo istruttorio relativo alla *notitia* concernente i fatti compiuti nella veste di capogruppo "Forza Italia" nel Consiglio regionale ed oggetto della richiesta di archiviazione nel procedimento penale n. 4114/2014 RG mod. 21, avrebbe successivamente fatto confluire nel medesimo fascicolo atti e

documenti relativi a fatti dannosi diversi, oggetto di una distinta ed ulteriore *notitia* (ovvero quelli per cui, nel diverso procedimento penale n. 2553/2012, il sig. OMISSIS era stato rinviato a giudizio per i delitti di peculato ed abuso d'ufficio, nella differente funzione di OMISSIS, circostanza appresa dal Requirente contabile a seguito della richiesta di aggiornamenti sullo stato del procedimento penale sfociato nella richiesta di archiviazione).

Tutto ciò senza avere attivato né coltivato una distinta ed autonoma istruttoria, per contro asseritamente necessaria, attesa la dedotta diversità, anche sul piano cronologico oltre che sul piano delle funzioni esercitate dall'appellante, dei fatti posti alla base della *notitia damni.*

Conseguentemente, secondo l'appellante, la pronuncia di primo grado avrebbe erroneamente ed ingiustamente avallato che nel presente giudizio: a) si sia agito in sede contabile facendo confluire nel fascicolo istruttorio, aperto per determinati fatti dannosi, atti e documenti afferenti, invece, a fatti dannosi differenti; b) si sia agito in sede contabile per un asserito danno all'immagine facendo confluire atti e documenti nel fascicolo istruttorio aperto per fatti per cui non vi è stata una condanna penale, ma una archiviazione (proc. pen. n. 4114/2014).

Ne deriverebbe un *vulnus* nell'istruttoria, tale da inficiarne la corrispondenza con la successiva azione di responsabilità, con conseguente inammissibilità della medesima azione;

II.-VIOLAZIONE DELL'ART 17, COMMA 30-TER, DEL D.L. 1

LUGLIO 2009, N. 78 - PRESCRIZIONE.

Con tale motivo, il convenuto ha censurato la decisione gravata nella parte cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione dell'azione erariale.

A tal riguardo, ha rimarcato che:

-prima dell'inizio del procedimento penale (quale momento cui l'art. 17, comma 30 ter, D.L. n.78/2009, conv. nella L.n.102/2009 e s.m.i. lega la sospensione del decorso del termine prescrizionale), non vi è stato alcun atto interruttivo in seguito agli esborsi considerati come base per gli eventi dannosi del periodo giu. 2009/dic. 2011, così come riconosciuto anche in citazione;

-il predetto art. 17, contrariamente a quanto ritenuto dal I giudice, non implicherebbe l'inizio del decorso del termine prescrizionale, ma semplicemente la sua sospensione (ovvero l'ulteriore corso di un termine che sta già decorrendo), anche perché, altrimenti, la disposizione *de qua* avrebbe dovuto testualmente stabilire l'impossibilità giuridica dell'insorgenza del termine;

-nel caso di specie, la prescrizione si configurerebbe sicuramente in relazione alle condotte dannose che hanno costituito fatto di reato per abuso, dichiarato prescritto dal giudice penale, con conseguente mancanza, rispetto ad esse, del presupposto dell'accertamento di merito del fatto di reato, quale requisito indispensabile per la configurazione – anche della prescrizione – del danno di immagine.

La prescrizione si configurerebbe altresì in relazione alle condotte che hanno costituito fatto di reato per peculato, avendo il

procedimento penale (e con esso la sospensione della prescrizione contabile) avuto formalmente inizio con il decreto di rinvio a giudizio del GUP del Tribunale di Campobasso del 5 maggio 2015.

Conseguentemente, tutte le condotte aventi ad oggetto gli esborsi di risorse pubbliche poste in essere prima del 5 maggio 2010, si riferirebbero ad esborsi di risorse produttivi di danni prescritti, con la conseguenza che le stesse non potrebbero essere considerate, neppure con riguardo alla parametrazione e/o quantificazione del danno all'immagine.

In definitiva, secondo l'appellante, essendo la sospensione del termine quinquennale di prescrizione avvenuta solo con l'insorgenza del processo penale (5 maggio 2015) e non risultando precedenti atti interruttivi di un termine già in pieno decorso (anche per la dedotta impossibilità di configurare un occultamento doloso dei fatti, stante la natura manifesta e rendicontata delle condotte del convenuto), la pronuncia impugnata andrebbe riformata, con decurtazione delle somme riferibili agli esborsi rispetto ai quali il danno all'immagine non potrebbe contabilmente riferirsi;

III. –NEL MERITO: CARENZA DEI PRESUPPOSTI E DELLA PROVA – INSUSSISTENZA DEL DANNO ALL'IMMAGINE E DEI CRITERI DI QUANTIFICAZIONE.

Con tale motivo, l'appellante si è lamentato del fatto che la sentenza gravata non avrebbe colto la carenza dei presupposti necessari a configurare il danno all'immagine.

A tal riguardo, ha sostenuto che il predetto danno sarebbe stato

solo ipotizzato dalla citazione, ma non effettivamente riscontrato né soprattutto dimostrato.

Ed invero le condotte oggetto dell'accertamento penale irrevocabile non avrebbero affatto ingenerato un *vulnus a*l prestigio dell'Amministrazione d'appartenenza, determinando, semmai, un giudizio reputazionale svolto dalla collettività esclusivamente sul singolo, siccome imputato nel processo, pur avendo goduto e godendo in generale del rispetto dei propri consociati.

Gli stessi contenuti riportati dagli articoli di stampa, alla base della presente azione di responsabilità, sarebbero volti a screditare più il nome del convenuto (probabilmente per ragioni di avversione politica, secondo le tesi difensive) piuttosto che quello dell'ente regionale.

Inoltre, sarebbe rimasto indimostrato in primo grado un clamore correlato ai procedimenti penali intercorsi, tale da ingenerare un disvalore afferente all'immagine della Regione; lo stesso parziale rigetto della domanda da parte della sentenza appellata starebbe a dimostrare l'assenza, o comunque, la mancata dimostrazione di una risonanza in ambito regionale così distintamente percepibile dalla collettività.

D'altro canto, le medesime circostanze elencate dalla pronuncia di primo grado a pag. 11 (*i rinfreschi organizzati con i consiglieri ed il personale dipendente della struttura regionale*), per quanto suscettibili di un disvalore sul piano penale, non si collegherebbero automaticamente ad un *vulnus* dell'immagine dell'ente, anche

perché si sarebbe trattato per lo più di circostanze coinvolgenti la presenza di consiglieri e personale dell'ente.

Allo stesso modo, gli acquisti effettuati, anche laddove ritenuti forieri di una condanna penale, non sarebbero connotati, per caratteristiche e natura, da peculiarità tali da indurre la collettività a considerarli come visibilmente incompatibili con l'attività politica e/o istituzionale, essendosi trattato per lo più di spese per incontri politici, per arredi volti ad ammodernare gli uffici della Presidenza del Consiglio regionale (e pertanto rimasti nella titolarità dell'ente) o, ancora, di spese per finanziare opere di artisti corregionali, ovvero per supportare il patrocinio di pubblicazioni letterarie di scrittori locali.

In definitiva, per quanto ritenute di rilievo penale, non si sarebbe trattato di spese per uso eminentemente personale, connotate da una forte ed immediata percepibilità distrattiva dai fini pubblici.

Esse avrebbero comunque rappresentato una utilità per l'ente e non riconoscerne rilievo, anche ai fini del pregiudizio all'immagine dell'ente medesimo, costituirebbe un approccio formalistico, contrario al principio della effettività della lesione.

Né, per altro verso, sarebbero stati dimostrati gli esborsi che la Regione ha dovuto affrontare per compensare l'asserita lesione alla propria reputazione, esborsi che costituirebbero il sostrato stesso del pregiudizio all'immagine.

L'appellante ha, infine, rimarcato che la lesione della reputazione dell'ente, per tradursi in danno risarcibile, richiederebbe una

significativa gravità della condotta illecita, atteso che l'esigenza di non risarcire danni meramente bagatellari imporrebbe la verifica del superamento del filtro rappresentato dalla serietà del danno, insieme a quello della gravità della lesione;

IV.-SUL MANCATO ESERCIZIO DEL POTERE RIDUTTIVO

Con tale motivo, proposto in via subordinata, l'appellante ha censurato la decisione gravata nella parte in cui non è pervenuta ad una ulteriore mitigazione del danno tramite l'esercizio del potere riduttivo previsto dall'art. 833 (in realtà, 83), comma 1, R.D.18 novembre 1923, n. 2240, e dall'art. 52 R.D. 12 luglio 1924, n. 1214.

A tal riguardo, il sig. OMISSIS ha ribadito di aver ricevuto in data 28 marzo 2023, per effetto del passaggio in giudicato della condanna penale (prevedente l'interdizione perpetua dai pubblici uffici), la Determina dirigenziale n. 124 con cui la Regione Molise ha disposto la revoca dell'assegno vitalizio, da ritenersi anch'essa perpetua in applicazione dell'art. 11 della L.R. n. 10/2013, con conseguente, asserito vantaggio dell'ente regionale.

Tale vantaggio sarebbe, in particolare, connesso al cospicuo risparmio *sine die,* che deriverebbe dai medesimi effetti derivanti dalla pronuncia penale, oggetto del presente giudizio.

Ed invero, il venir meno del vitalizio regionale in capo all'appellante rappresenterebbe una forma di ristoro, sotto forma di mancata uscita dal bilancio regionale, dell'eventuale danno di immagine che dovesse essere riscontrato, con integrazione delle condizioni per addivenire all'esercizio del potere riduttivo, stante l'effetto

compensativo che la decadenza dell'erogazione dell'emolumento in questione assicurerebbe all'ente regionale, asseritamente danneggiato.

Dunque, al di là del dimezzamento operato dalla sentenza di primo grado e giustificato dalla limitata risonanza della condanna penale, l'esercizio del potere riduttivo potrebbe essere preso in considerazione anche in ragione delle condizioni personali del convenuto, caratterizzate dalla non titolarità di diritti reali su altri beni immobili né su mobili registrati, dalla non disponibilità di denaro depositato sui conti correnti, nonché dalla percezione esclusivamente di un emolumento pensionistico minimo (pari ad euro 678,68 mensili) erogato, come forma assistenziale di invalidità, dalla Cassa Forense e non sequestrabile né pignorabile.

In tale contesto, anche un'eventuale condanna resterebbe ineseguibile e priva di qualsivoglia utilità giuridica, non potendo in alcun modo assicurare né ora né in futuro garanzie di tutela al credito ipotizzato.

In conclusione, l'appellante ha chiesto l'annullamento e/o riforma della sentenza gravata nei sensi di cui ai motivi d'impugnativa, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese del doppio grado di giudizio.

3. Con atto pervenuto il 23 dicembre 2024, la Procura generale ha rassegnato le proprie, articolate conclusioni, pronunciandosi per l'infondatezza dei motivi di gravame.

Nello specifico, quanto alla dedotta inammissibilità della citazione

per violazione degli artt. 51 e 54 c.g.c., l'Organo requirente ha rimarcato che la scelta di non aprire un nuovo fascicolo non integrerebbe alcuna delle cause di nullità dell'atto di citazione, in particolare quello di cui all'art. 51, comma 3, c.g.c., il quale riguarderebbe la diversa ipotesi di un'istruttoria aperta in assenza di una notizia di danno "*specifica e concreta*".

Nella fattispecie, si potrebbe rilevare solo una valutazione della Procura regionale di non aprire un nuovo fascicolo e di inserire i nuovi incartamenti nel procedimento istruttorio già aperto sempre in tema di peculato per illegittimo utilizzo di fondi regionali da parte del OMISSIS, evidentemente per il ravvisato collegamento della nuova fattispecie con la precedente.

Ed invero, la nuova notizia di danno avrebbe riguardato un illecito collegato nella tipologia, nel soggetto agente e nelle funzioni pubbliche coinvolte.

In relazione al motivo concernente la prescrizione erariale, la Procura generale ha sostenuto che, in base al quadro normativo di riferimento (art. 17, comma 30 ter, del D.L. n. 78/2009, convertito nella L. n. 102/2009), la fattispecie di danno all'immagine si perfezionerebbe solo con l'accertamento definitivo in sede penale della responsabilità dell'imputato.

Conseguentemente, prima della realizzazione della condizione di procedibilità con la sentenza irrevocabile di condanna, non decorrerebbe alcun termine di prescrizione in relazione al danno all'immagine, secondo quanto riconosciuto dalla giurisprudenza

all'uopo richiamata.

Infine, l'Organo requirente ha affermato l'infondatezza del motivo di doglianza relativo alla dedotta insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del danno all'immagine, rimarcando che la diffusione mediatica della vicenda sarebbe stata ampiamente provata dalla Procura.

Ha aggiunto che non risulterebbero condivisibili le considerazioni della difesa dell'appellante circa la presunta assenza di lesività degli illeciti commessi e la loro inidoneità a turbare l'immagine dell'ente.

Infine, il carattere doloso delle condotte addebitate farebbe risaltare l'infondatezza del motivo d'appello, incentrato sul mancato esercizio del potere riduttivo dell'addebito.

In conclusione, la Procura generale ha chiesto il rigetto del gravame, con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.

4. Alla pubblica udienza del 14 gennaio 2025, l'Avv. Nazareno Pergolizzi, su delega dell'Avv. Ernesto Sallese, per l'appellante ed il rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del Vice Procuratore generale, Cons. Alfio Vecchio, si sono riportati ai propri scritti, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

Esaurita la discussione, il giudizio è passato, dunque, in decisione.

Ritenuto in

FATTO

1. Il presente appello va rigettato, per infondatezza dei relativi

motivi.

1.a) Nello specifico, risulta sicuramente infondato il **I motivo** di gravame, finalizzato a censurare la decisione gravata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di inammissibilità della citazione per difetto d'istruttoria, nonché per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 51 e 54 c.g.c.

Nello specifico, il I giudice non si sarebbe avveduto che l'odierno appellante, lungi dal lamentare l'eccezione di nullità ex art. 87 c.g.c. in presenza di un irragionevole rapporto di continenza tra citazione ed invito a dedure, aveva censurato la rappresentata derivazione dell'azione erariale (per asserito danno all'immagine) da una istruttoria svolta per una *notitia damni* differente, circostanza, questa, che si sarebbe posta in violazione degli artt. 51 e 54 c.g.c.

Ed invero, nel caso di specie, il Requirente contabile, dopo aver aperto un fascicolo istruttorio relativo alla *notitia* concernente i fatti compiuti nella veste di capogruppo di "Forza Italia" nel Consiglio regionale ed oggetto della richiesta di archiviazione nel procedimento penale n. 4114/2014 RG mod. 21, avrebbe successivamente fatto confluire nel medesimo fascicolo gli atti e documenti relativi a fatti dannosi diversi, oggetto di una distinta ed ulteriore *notitia* (ovvero quelli per cui, nel diverso procedimento penale n. 2553/2012, il sig. OMISSIS era stato rinviato a giudizio per i delitti di peculato ed abuso d'ufficio, nella differente funzione di OMISSIS, circostanza appresa dal Requirente contabile a seguito della richiesta di aggiornamenti sullo stato del procedimento penale

sfociato nella richiesta di archiviazione.

Tutto ciò senza avere attivato né coltivato una distinta ed autonoma istruttoria, per contro asseritamente necessaria, attesa la dedotta diversità, sul piano cronologico oltre che sul piano delle funzioni esercitate dall'appellante, dei fatti posti alla base della *notitia damni.*

Nondimeno, il motivo, come anticipato, non riveste pregio.

Sul punto, giova osservare che l'art. 51 c.g.c. statuisce che:

"*1. Il pubblico ministero inizia l'attività istruttoria, ai fini dell'adozione delle determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione erariale, sulla base di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge.*

2. La notizia di danno, comunque acquisita, è specifica e concreta quando consiste in informazioni circostanziate e non riferibili a fatti ipotetici o indifferenziati.

3. Qualsiasi atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chi vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti (….)".

Il successivo art. 54 del medesimo c.g.c. prevede, al comma 1, che:

"*Il procuratore regionale, a seguito di notizia di danno, comunque acquisita, ove non ritenga di provvedere alla sua immediata archiviazione per difetto dei requisiti di specificità e concretezza o per manifesta infondatezza, dispone l'apertura di un procedimento*

istruttorio ed assegna, secondo criteri oggettivi e predeterminati, la trattazione del relativo fascicolo".

La consolidata giurisprudenza di questa Corte è orientata nel senso che la Procura contabile possa venire a conoscenza di una concreta e specifica notizia di danno anche nel caso di istruttoria legittimamente aperta in base ad altra specifica e concreta segnalazione di danno, ciò in piena armonia con le indicazioni fornite dalle stesse Sezioni riunite di questa Corte con la sentenza n. 12/QM/2011 (in termini, tra le altre, Corte conti, Sez. II App., n. n.756/2018, 342/2021, n. 372/2022).

Ed invero, all'esito dagli approfondimenti originati dalla (prima) segnalazione di danno, specifica e concreta, potranno legittimamente emergere ed essere contestate anche ipotesi di responsabilità ulteriori e diverse, ovvero più ampie, rispetto a quelle oggetto della notizia "originaria" (in termini, Corte conti, Sez. II App., n.305/2010, resa con riferimento all'omologa previsione, già contenuta nel primo periodo dell'art. 17, comma 30-ter, D.L. n.78/2009, conv. nella L. n.102/2009 e s.m.i.).

In ogni caso, nelle ipotesi prospettate (emersione, come nel caso di specie, di una ulteriore e concreta e specifica notizia nell'ambito di istruttoria legittimamente avviata per altra notizia, anch'essa concreta e specifica), nessuna norma, ad iniziare dagli artt. 51 e 54 c.g.c. richiamati dall'appellante, impone l'apertura di un nuovo fascicolo istruttorio, con la previsione di sanzioni processuali a carico del libello di responsabilità in caso di osservanza.

Del resto, la predetta apertura, come correttamente osservato dal I giudice, comporterebbe un evidente aggravio di attività/adempimenti pre-processuali, senza apprestare alcuna effettiva tutela alla compiutezza dell'istruttoria o al diritto di difesa del presunto responsabile.

Costui, in fatti, è messo in condizione, dopo la notifica dell'invito a dedurre (contenente gli esiti dell'attività d'indagine del P.M. contabile), di accedere al fascicolo istruttorio e, conseguentemente, di prendere contezza dell'intero dispiegarsi della predetta attività (art. 71 c.g.c.), ancor prima che il Requirente assuma le sue determinazioni finali in ordine all'esercizio o meno dell'azione di responsabilità.

Resta allora confermata l'infondatezza del presente motivo di doglianza.

1.b) Egualmente infondato si appalesa il **II motivo** d'appello, con il quale il sig. OMISSIS si è lamentato del rigetto, da parte della Sezione territoriale, dell'eccezione di prescrizione dell'azione erariale, evidenziando, in particolare, che:

-l'art. 17, comma 30 ter, D.L. n. 78/2009 conv. nella L. n.102/2009 e s.m.i., contrariamente a quanto ritenuto dal I giudice, non implicherebbe l'inizio del decorso del termine prescrizionale, ma semplicemente la sua sospensione (ovvero l'ulteriore corso di un termine che sta già decorrendo), anche perché, altrimenti, la disposizione *de qua* avrebbe dovuto testualmente stabilire l'impossibilità giuridica dell'insorgenza del termine.

-ai fini dell'azione di responsabilità in ambito contabile, la sospensione della prescrizione si avrebbe solo con l'inizio del procedimento penale;

-nel caso di specie, essendo il procedimento penale formalmente iniziato con il decreto di rinvio a giudizio del GUP del Tribunale di Campobasso del 5 maggio 2015 e non risultando alcun precedente atto interruttivo di un termine asseritamente già in pieno decorso, risulterebbero prescritti gli esborsi relativi a condotte poste in essere prima del 5 maggio 2010 (quinquennio antecedente al 5 maggio 2015).

Nondimeno, in senso contrario il Collegio rileva che, in tema di danno all'immagine connesso a vicende di rilievo penale, l'art. 17, comma 30-ter, D.L. n. 78/2009 conv. nella L. n.102/2009 e s.m.i. prevede espressamente che "…*il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale*".

La giurisprudenza contabile, con orientamento del tutto consolidato, cui risulta conforme la decisione qui gravata, ha già sottolineato che, alla stregua della disposizione in questione, il *dies a quo* del termine di prescrizione del danno all'immagine va ancorato all'accertamento definitivo, in sede penale, della colpevolezza del soggetto coinvolto (in termini, tra le tante, Corte conti, Sez. II App., n. 3 e n. 239 del 2023; in termini analoghi, Sez. App. Sicilia, n. 79/2024).

Tale soluzione, infatti, <<..*costituisce espressione del principio*

generale, sancito dall'art. 2935 c.c., alla cui stregua "la prescrizione comincia a decorrere solo dal momento in cui il diritto può essere fatto valere" >> (così testualmente, la già richiamata Corte conti, Sez. II App., n. 3/2023; id. Sez. I App., n. 21/2017).

Ne deriva che, in ipotesi di danno all'immagine subito dalla Pubblica Amministrazione in relazione a vicende di rilievo penale, "*..la decorrenza del termine quinquennale non può essere anteriore al perfezionarsi della fattispecie di danno, tale intendendosi l'accertamento definitivo in sede penale della colpevolezza del dipendente stesso*" (così, Corte conti, Sez. II App., n. 239/2023).

Aggiungasi che, costituendo la condanna penale irrevocabile il necessario presupposto processuale, normativamente previsto per l'azionabilità in giudizio dinanzi alla Corte dei conti ex art. 17, comma 30 ter, del D.L. n.78/2009 cit. (tra le altre, Corte conti, Sez. II App. n. 265/2023), prima del sopraggiungere di tale presupposto, non può decorrere alcun termine prescrizionale, non potendo l'Amministrazione agire a tutela del proprio diritto ex art. 2935 c.c.

Va, inoltre, rimarcato che "..*ove il danno all'immagine sia da collegare, come nel caso di specie, ad una condotta costituente reato, il dies a quo deve essere individuato, in applicazione del principio di presunzione d'innocenza che costituisce principio di civiltà giuridica fondamentale nel nostro ordinamento e per espressa previsione di legge, nella data della sentenza irrevocabile di condanna e - non –come ritenuto dall'appellante, nel momento del rinvio a giudizio o prima ancora nella data in cui si sono verificati*

i fatti. La giurisprudenza contabile è univoca nel ritenere che il danno all'immagine, derivante da un fatto di reato "in danno" della p.a., risente in modo rilevante dell'andamento e dell'esito del processo penale, in quanto le decisioni del giudice penale finiscono per incidere anche sulla percezione collettiva del disvalore del fatto e sul disdoro per l'ente" (così testualmente, Corte conti, Sez. I App., n. 527/2022).

Del resto, "..*l'art. 17, comma 30 – ter, ha accordato prevalenza all'indirizzo giurisprudenziale che, già prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2009, ancorava la decorrenza del termine di prescrizione del suddetto diritto risarcitorio, non già alla data del rinvio a giudizio in sede penale dell'agente pubblico (….), ma a quella della conclusione del procedimento penale stesso (cfr. Corte dei conti, Sez. I di app., sent. n. 426/2008, id. n. 203/2008, Sez. app. Sicilia, n. 61 /2005 e n. 253 del 2009).*

Secondo il richiamato pregresso orientamento giurisprudenziale, la regola della sospensione della decorrenza della prescrizione per l'esercizio dell'azione per danno all'immagine, poi codificata dall'art. 17, comma 30 ter (e salve deroghe di legge), trovava applicazione per tutte le fattispecie non ancora esaurite alla data di entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2009, ovvero alle fattispecie per le quali: 1) non era ancora intervenuta, a tale data, la sentenza penale irrevocabile di condanna o 2) non era ancora spirato, alla medesima data, il termine quinquennale di prescrizione, decorrente dalla data di irrevocabilità della predetta sentenza penale (cfr. Corte dei conti,

Sez. II di app., n. 212 del 2012, id. n. 393 del 2012; Sez. app. regione Siciliana, n. 82 del 2012).

Per ciò, prima del c.d. "Lodo Bernardo" vi erano due criteri interpretativi in ordine alla decorrenza della prescrizione per l'azionabilità del danno da lesione dell'immagine: uno, che faceva decorrere la prescrizione dalla data del rinvio a giudizio e, quindi, del clamor fori (in specie dal 16 febbraio 2005 di emissione del decreto di rinvio a giudizio); l'altra che, invece, faceva leva sull'intervento di una sentenza irrevocabile di condanna. Il "Lodo" in questione ha fatto propria una delle due interpretazioni, senza perciò nulla innovare e con chiaro autorizzato effetto retroattivo" (così, Corte conti, Sez. III App., n. 568/2017).

Pertanto, "..*il predetto art.17, comma 30 ter, nel testo definitivo – pur essendo norma che disciplina un'ipotesi di sospensione della prescrizione – ribadisce, nella sostanza, il principio già affermato dalla giurisprudenza della imprescindibile necessità di promuovere l'azione risarcitoria solo dopo la definitiva condanna penale",* con la conseguenza che "..*nel caso di specie, l'azione di risarcimento per danno all'immagine poteva essere proposta soltanto dalla data di irrevocabilità della sentenza penale di condanna*" (così la più volte richiamata, Corte conti, Sez. II App., n. 239/2023).

Orbene, nella fattispecie all'esame, la conclusione del parallelo procedimento penale risulta intervenuta solo nel 2022, con la sentenza della Corte di appello di Campobasso n. OMISSIS del OMISSIS (irrevocabile dal OMISSIS), che ha reso definitiva la

condotta per il delitto di peculato ex art. 314 c.p., statuita dalla decisione n. OMISSIS del OMISSIS del Tribunale di Campobasso.

L'azione erariale risulta, dunque, palesemente tempestiva, imponendosi il rigetto del motivo di doglianza qui scrutinato.

1.c) Va ora esaminato il **III motivo** d'appello, finalizzato a censurare, con articolate argomentazioni, come sopra diffusamente riportate, la decisione gravata nella parte in cui ha ravvisato la sussistenza dei presupposti dell'addebitato danno all'immagine della Regione Molise.

Il predetto motivo risulta infondato e va, come tale, rigettato.

A tal riguardo, il Collegio è dell'avviso che dai fatti illeciti addebitati (la cui sussistenza e riconducibilità all'odierno appellante non sono contestati in questa sede né avrebbero potuto esserlo, siccome coperti dal giudicato penale di condanna ex art. 651 c.p.p.) è sicuramente derivato un profondo *vulnus* all'immagine, decoro e prestigio della Regione Molise.

Risultano, infatti, ampiamente prevedibili e presumibili, alla stregua dell'*id quod plerumque accidit*, le conseguenze negative, in termini di offuscamento dell'immagine e del prestigio dell'Amministrazione, causate da tali fatti (in termini, Corte conti, Sez. II App., n. 3/2023, n. 357/2023 e n. 647/2017).

Nello specifico, dalle condotte illecite qui in rilievo, è indiscutibilmente derivata l'alterazione dell'identità dell'Amministrazione, apparsa quale "*struttura organizzata confusamente, gestita in maniera inefficiente, non responsabile e*

non responsabilizzata" (Corte conti, Sez. riunite, n. 10/2003/QM), nonché la formazione del convincimento, all'interno ed all'esterno della sua organizzazione, che quei comportamenti patologici costituissero "*un connotato usuale dell'azione dell'Amministrazione*" (Sez. II App., n. 106/2008; id., Sez. II App. n. 221/2023).

A fronte di tanto, emerge palese l'infondatezza dell'argomentazione difensiva, alla cui stregua le condotte oggetto dell'accertamento penale avrebbero determinato un giudizio reputazionale espresso dalla collettività sul solo autore delle stesse, senza intaccare l'immagine dell'Amministrazione d'appartenenza.

Quest'ultima, infatti, alla luce del rapporto di immedesimazione che intercorre tra l'ente e la persona che, in quel momento, lo rappresenta e/o agisce per suo conto agli occhi della collettività, risulta inevitabilmente coinvolta ed interessata dal giudizio negativo investente la persona medesima, in conseguenza delle condotte illecite tenute dalla stessa.

Allo stesso modo, contrariamente a questo eccepito dal sig. OMISSIS, i diversi articoli di stampa, contenuti nel fascicolo del giudizio di I grado e relativi alla vicenda in questione, attestano in maniera indiscutibile il *clamor fori.*

Ciò, fermo restando che quest'ultimo non rappresenta elemento costitutivo del danno all'immagine, incidendo semmai solo sulla sua quantificazione, quale circostanza aggravante (in termini, tra le altre, Corte conti, Sez. II App., n. 265/2023, con la giurisprudenza ivi richiamata).

Né può darsi rilievo alla circostanza, per contro richiamata dall'appellante, per cui le spese oggetto della condanna penale non necessariamente si collegherebbero ad un *vulnus* dell'immagine dell'Ente, sul presupposto che le stesse non sarebbero connotate, per caratteristiche e natura, da peculiarità tali da indurre la collettività a considerarle come visibilmente incompatibili con l'attività politica e/o istituzionale.

In definitiva, per quanto ritenute di rilievo penale, non si sarebbe trattato di spese per uso eminentemente personale, connotate da una forte ed immediata percepibilità distrattiva dai fini pubblici.

Trattasi, infatti, di circostanza smentita dalle emergenze ed esiti della parallela vicenda penale.

Sotto questo punto di vista, va sottolineato che la sentenza n. OMISSIS del Tribunale di Campobasso, ha significativamente rimarcato:

-con riferimento alle spese per pranzi, banchetti e ricevimenti, l'effettuazione di un "..*impressionante numero di pranzi consumati e pagati con la carta di credito del OMISSIS"*, nella piena consapevolezza della non ammissibilità delle stesse in base alle previsioni regolamentari dell'Ente ed al di fuori di ogni copertura giustificativa, non solo per il contrasto, mai sanato, con il Regolamento di contabilità della Regione Molise n. 2/2006 e della delibera n. 217/2009 sull'autorizzazione alle spese minute di rappresentanza varata anche dall'Ufficio di Presidenza (con la partecipazione anche del OMISSIS), ma "..*anche perché l'offerta*

indiscriminata di pranzi non aveva nulla a che vedere con il decoro istituzionale che – come visto – la detta delibera intendeva espressamente salvaguardare" (così pagg. 5 e 6);

-in relazione alle spese per patrocini, compartecipazioni e di rappresentanza (con l'eccezione di un numero limitato di esse, per euro 17.000,00 circa), l'assenza di ogni interesse regionale e/o corrispondenza alle finalità istituzionali del Consiglio regionale (pagg. 11 e ss);

-con riferimento alle spese per la pubblicazione ed acquisto di libri, la sostanziale ricorrenza di contributi erogati in maniera assolutamente arbitraria e scavalcando la Commissione di valutazione, istituita proprio al fine di verificare periodicamente, in termini di effettivo valore delle opere e di congruità della spesa, le proposte di acquisto di nuovi libri, sì da scongiurare lo sperpero di denaro pubblico (pagg. 13 e ss).

Parimenti, la sentenza n. OMISSIS della Corte d'Appello di Campobasso, nel confermare la condanna per peculato per voci di spesa pari complessivamente ad euro 55.000,00 circa, ha ribadito l'assenza, per tutte le fattispecie oggetto di condanna, di valida copertura giustificativa, all'infuori di generici scontrini di ristoranti e di delibere "vuote", siccome sprovviste di reale giustificazione dell'esborso (pagg. 10 e ss, pag. 29).

Non può allora seriamente revocarsi in dubbio che l'effettuazione, con risorse pubbliche e da parte di un soggetto (il sig.OMISSIS, per l'appunto) ricoprente un ruolo del tutto apicale all'interno

dell'Amministrazione, di spese sprovviste di ogni copertura giustificativa e di rispondenza con le finalità istituzionali, nonché in contrasto con le previsioni regolamentari della Regione Molise, abbia determinato una profonda percezione negativa, all'interno dell'Ente stesso e nei confronti della generalità dei consociati, della relativa immagine.

Egualmente infondata si appalesa l'argomentazione difensiva intesa a valorizzare, ai fini dell'esclusione del danno all'immagine, la circostanza per cui la Procura contabile non avrebbe dato dimostrazione delle spese che la Regione ha dovuto affrontare per compensare la lesione alla propria reputazione.

Tale argomentazione riposa, infatti, su di un presupposto del tutto erroneo (la configurazione dei predetti esborsi quali substrato stesso del pregiudizio all'immagine della P.A.), atteso che, per consolidata giurisprudenza, il danno *de quo* "*…non necessita di una deminutio patrimoni né della dimostrazione delle spese necessarie al ripristino dell'immagine*" (così testualmente, Corte conti, Sez. II App. n. 221/2023; in termini analoghi, Sez. II App., n. 239/2023 e n. 357/2023).

Ed invero, "….*le spese necessarie al ripristino (..) costituiscono solo uno dei possibili parametri della quantificazione equitativa del risarcimento",* dovendo allora essere tenute distinte dai fatti lesivi produttivi della lesione all'immagine all'Ente (così, Corte conti, Sez. riunite, n. 1/2011/QM).

Infine, in superamento delle argomentazioni difensive sul punto, il

Collegio reputa immune da censure la quantificazione equitativa del danno, operata dal I Giudice nella misura di **euro 20.000,00.**

Trattasi, infatti, di somma del tutto giustificata alla stregua dei consolidati parametri (oggettivi, soggettivi e sociali), utilizzati dalla giurisprudenza ai fini della determinazione, ex art. 1226 c.c., del pregiudizio all'immagine (tra le tante, Corte conti, Sez. II App., n. 357/2023), quali, nel caso di specie:

-l'oggettiva ed intrinseca gravità dei fatti commessi (consistiti in condotte di peculato per circa 55.000,00 euro);

-la reiterazione degli stessi fatti;

-la funzione di assoluto rilievo rivestita dal sig. OMISSIS nell'ambito dell'Amministrazione danneggiata (OMISSIS);

-la rilevanza e risonanza che la vicenda *de qua* ha avuto sugli organi di stampa, quale attestata dagli articoli presenti nel fascicolo di causa, senza tralasciare il *clamor* comunque connesso all'istaurazione e celebrazione del relativo processo penale.

Resta confermata l'infondatezza del presente motivo di doglianza.

1.d) Va infine esaminato il **IV motivo** d'appello, proposto in via gradata e relativo al mancato esercizio del potere riduttivo dell'addebito ex art. 83, comma 1, del R.D. n. 22401923 ed art. 52 R.D. n. 1214/1924.

A tal riguardo, il sig. OMISSIS ha ribadito la sussistenza di circostanze (perdita definitiva dell'assegno vitalizio per effetto dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, statuita dal giudice penale, con conseguente, asserito, risparmio per le casse regionali;

modeste condizioni economiche dell'appellante, asseritamente tali da determinare la sostanziale ineseguibilità della decisione di condanna), che avrebbero giustificato una ulteriore mitigazione del danno, attraverso l'applicazione del predetto potere.

Il motivo non riveste pregio alcuno.

Sul punto, a tacer d'altro, è sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza contabile, anche d'appello, la quale ritiene irrimediabilmente ostativa all'esercizio del potere riduttivo dell'addebito la sussistenza, come nel caso di specie, di condotte dolose.Tale istituto, infatti, "*ha l'obiettivo di ridurre il danno da imputare al responsabile in presenza di condizioni, oggettive o soggettive che, ad avviso del giudice, consentano che una quota di esso resti irrisarcita, il che collide col particolare disvalore della condotta dolosa"* (così, tra le più recenti, Corte conti, Sez. II App. n. 259/2024, n. 130/2024; n. 48/2024, n. 240/2023).

2. In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, l'appello dispiegato dal sig. OMISSIS avverso la sentenza n. 55/2023 della Sezione giurisdizionale per la Regione Molise va rigettato, con consequenziale conferma integrale della medesima sentenza.

Ai sensi dell'art. 31, comma 1, c.g.c., le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

-la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, in composizione collegiale, disattesa ogni contraria

istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando:

-RIGETTA l'appello dispiegato dal sig. **OMISSIS** avverso la sentenza n. 55/2023 della Sezione giurisdizionale per la Regione Molise e, per l'effetto, **CONFERMA** integralmente la sentenza gravata.

Le spese del presente grado di giudizio, pari complessivamente a € 176,00 (CENTOSETTANTASEI/00), seguono la soccombenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025.

IL Consigliere ESTENSORE IL PRESIDENTE

(dott. Nicola RUGGIERO) (dott.ssa Daniela ACANFORA)

Firmato digitalmente Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 3 FEBBRAIO 2025

p. Il Dirigente

(dott. Massimo BIAGI)

Firmato digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

dispone

che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

Il Presidente

(Daniela Acanfora)

F.TA DIGITALMENTE

Depositato in Segreteria il 3 FEBBRAIO 2025

P. Il Dirigente

(Massimo Biagi)

F.TA DIGITALMENTE

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

In esecuzione del provvedimento collegiale, visto l'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma 3 FEBBRAIO 2025

P. Il Dirigente

(Massimo Biagi)

F.TA DIGITALMENTE

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco